



"A CHIARE LETTERE" - EDITORIALI"

Nicola Colaianni

(già professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Dipartimento di Giurisprudenza)

**L'aiuto al suicidio tra Corte costituzionale 242/2019
e BundesVerfassungsGericht 26 febbraio 2020 ***

Il carattere eccezionale della "circoscritta area", in cui la Corte costituzionale ha affermato la non punibilità di chi aiuta al suicidio o, meglio, assiste una persona nel morire, risalta nitidamente al cospetto dell'assenza di limiti dell'area individuata allo stesso fine dal *BundesVerfassungsGericht* (BVG) con una sentenza pubblicata molto di recente¹. Benché perciò non sia possibile in questa sede il commento approfondito che la decisione meriterebbe, si possono prendere, tuttavia, almeno alcuni appunti comparativi.

La Corte costituzionale è perentoria nell'escludere che dal diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall'art. 2 Cost. ed esplicitamente dall'art. 2 CEDU, e da quello di autodeterminazione individuale, desumibile anche dall'art. 13 Cost., "possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire" (punto 2.2). Di qui la restrizione della non punibilità all'aiuto solo di

"una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli" (punto 2.3).

Viceversa, per il BVG

* Contributo non sottoposto a valutazione.

¹ La sentenza della Corte costituzionale federale tedesca, pronunciata il 26 febbraio 2020, è riportata per esteso sul sito di OLIR (<https://www.olir.it/documenti/corte-costituzionale-federale-tedesca-e-depenalizzazione-del-reato-di-aiuto-al-suicidio/>).

Il comunicato stampa della Corte, redatto in lingua inglese con il titolo *Criminalization of assisted suicide services unconstitutional*, può essere letto sul sito della Corte (all'url <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-012.html>).



“Il diritto generale della personalità (articolo 2.1 in combinato disposto con l'articolo 1.1 della Legge fondamentale) come espressione di autonomia personale comprende anche il diritto alla morte autodeterminata, che include il diritto al suicidio” (punto 208) e, quindi, anche la “libertà di chiedere aiuto a terzi e, nella misura in cui viene offerta, di avvalersene” (212).

Il combinato disposto richiamato riguarda l'intangibilità della dignità umana e il libero sviluppo della propria personalità, di modo che “La disposizione autodeterminata della propria vita è piuttosto un'espressione diretta dell'idea di sviluppo personale autonomo insita nella dignità umana; è, seppur ultima, un'espressione di dignità” (211). Perciò, a differenza della statuizione della nostra Corte,

“Il diritto di disporre della propria vita, che tocca l'area più interna dell'autodeterminazione individuale, non si limita in particolare a stati di malattia gravi o incurabili o a certe fasi della vita e della malattia” e, quindi, “non richiede alcuna ulteriore giustificazione o giustificazione” (210),

di guisa che al legislatore “è vietato sottoporre l'ammissibilità dell'assistenza al suicidio a criteri materiali, ad esempio per renderla dipendente dalla presenza di una malattia incurabile o mortale” (340).

La divaricazione tra i due giudizi, fondati su norme analoghe se non identiche delle rispettive costituzioni nonché della stessa CEDU, non potrebbe essere più ampia. Con la Corte italiana siamo di fronte solo a una patologia oggettivamente irreversibile, a una malattia che senza trattamenti e strumenti di sostegno vitale porterebbe nel giro di pochi giorni se non di ore alla morte. Con il Tribunale tedesco non siamo di fronte a “situazioni definite esternamente” ma l'orizzonte si allarga a dismisura perché il diritto di autodeterminazione personale comprende puramente e semplicemente anche quello di “disporre della propria vita”. Ancora, la capacità di assumere decisioni con consapevolezza e volontà libera, che nella sentenza italiana è solo una delle quattro condizioni necessarie per la non punibilità, in quella tedesca è da sola sufficiente per esercitare il diritto “in ogni fase dell'esistenza umana”. Inoltre, la circospezione dei giudici italiani li aveva portati ad attutire la concezione soggettiva della dignità, espungendo nella sentenza l'inciso “propria idea di morte dignitosa”, figurante nell'ordinanza prodromica (sopra, § 4). Per i giudici tedeschi, invece, la caratterizzazione soggettiva della dignità dell'individuo coincide esattamente con “la sua comprensione della qualità della vita e della significatività della propria esistenza” (210, 275). Infine, la rivolta contro il paternalismo giuridico si manifesta nell'esclusione di ogni tipo di “valutazione delle motivazioni” soggettive alla stregua di “valori



generali, di comandamenti religiosi, di modelli sociali per affrontare la vita e la morte o di considerazioni di ragionevolezza oggettiva". Pure la decisione italiana scarta, come s'è visto, l'incidenza di comandamenti religiosi e di modelli sociali, ma mira ai valori generali desumibili dal diritto alla vita e al libero sviluppo della personalità. E a tale stregua un diritto all'autodeterminazione individuale, riferibile anche al bene della vita - come, del resto, ritenuto nell'ordinanza di rimessione -, appare "generico". E invece, secondo il BVG, quel diritto è "un'espressione diretta dell'idea di sviluppo personale autonomo insita nella dignità umana; è, seppur ultima, un'espressione di dignità" (211).

Si tratta del punto di maggior, e impressionante, frizione tra le due sentenze: per quella tedesca il libero sviluppo della persona umana, secondo i valori costituzionali, comprende anche la libertà di arrestare quello sviluppo fino all'estinzione. L'affermazione è pregnante se si considera l'in sé dello sviluppo della personalità, che è quello di un suo svolgimento - come recita la Costituzione italiana -, di una crescita o espansione o dispiegamento per meglio relazionarsi con il mondo esterno (nel parlare, capire, insomma vivere). Al contrario il suicidio ordinariamente, al di fuori cioè delle patologie indicate nella sentenza italiana, dà piuttosto l'idea di un inaridimento dello sviluppo, di un ripiegamento su se stessi al punto che il diritto *alla* vita sembra trasformarsi in un diritto *sulla* vita: quella propria, naturalmente, cui si rinuncia, potrebbe dirsi con Günther Anders², con "fierezza prometeica", che "consiste nel rifiuto di essere debitori di qualche cosa, persino di se stessi, ad altri" (s'è evidenziato sopra, § 3, il contrasto sul punto con la teologia cattolica e religiosa in genere), o con "orgoglio prometeico", consistente nel "dovere tutto, persino se stessi, esclusivamente a se stessi".

La difficile controllabilità delle conseguenze - il "pendio scivoloso" sempre evocato - è avvertita lucidamente dallo stesso Tribunale: una "normalizzazione sociale" del suicidio assistito, percepibile addirittura come "imperativo sociale" dalle "persone anziane e malate" (229) o in generale, si potrebbe dire con la sentenza italiana, "più deboli e vulnerabili" (n. 2.2). Da questa valutazione in poi, non a caso, le due sentenze assumono un andamento parallelo ma analogo sulle cautele con le quali circondare il diritto della personalità. Occorrono il consenso informato e una volontà di congedarsi dalla vita sostenuta da una certa "permanenza" e "forza interiore" (241, 242). Ma comunque a siffatta volontà di esercitare il diritto non corrisponde,

² G. ANDERS, *L'uomo è antiquato*, 1, *Considerazioni sull'anima nell'epoca della seconda rivoluzione industriale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, p. 58.



come s'è visto anche secondo la sentenza italiana, un obbligo: "Il diritto alla morte autodeterminata non dà luogo a una pretesa nei confronti di terzi di essere assistiti in un tentativo di suicidio", essendo protetta, in particolare per i medici, l'obiezione di coscienza (289). Dà luogo solo (a una causa di giustificazione, ferma la norma costituzionalmente interpretata, nella sentenza italiana mentre in quella tedesca) a una pronuncia ablativa del divieto di assistenza al suicidio di tipo commerciale o professionale di cui al § 217 del codice penale (Strafgesetzbuch, StGB). Un divieto, questo, che persegue lo scopo legittimo di "impedire che il suicidio assistito si affermi nella società come una normale forma di cessazione della vita" (231) - e nei lavori preparatori della legge erano stati citati gli aumenti dei casi di eutanasia e di suicidi assistiti nei Paesi Bassi e in Belgio (253) - ma che nella sua assolutezza "limita le possibilità di suicidio assistito in misura tale che l'individuo non ha praticamente alcuna possibilità di esercitare la libertà tutelata dalla costituzione in questo settore dell'autodeterminazione" (267).

In sostanza, secondo i giudici tedeschi, la norma penale è frutto di un incongruo, se non mancato, bilanciamento tra due aspetti del diritto alla vita: quello soggettivo come diritto anche alla morte autodeterminata e quello oggettivo come diritto protetto da parte dello Stato da "influenze che mettono in pericolo l'autodeterminazione sulla propria vita" (275). Questo bilanciamento - che ha condotto la Corte italiana a elaborare una scriminante procedurale che, per non lasciare prive di protezione le persone vulnerabili, ha mantenuto in piedi l'art. 580 cod. pen. - dal BVG è stato, invece, affidato al legislatore, non senza però invalidare prima il § 217 StGB e dettare criteri per orientare la discrezionalità legislativa. Bandito così ogni "inconfutabile sospetto generale di mancanza di libertà e di riflessione" (278), allo Stato rimane

"un'ampia gamma di opzioni [...] dalla regolamentazione positiva dei meccanismi di sicurezza procedurali, come gli obblighi di informazione e di attesa previsti dalla legge, ai requisiti di licenza che garantiscono l'affidabilità dei servizi di assistenza al suicidio, al divieto di forme particolarmente pericolose di assistenza al suicidio" (339).

Ciò che gli è precluso è proprio quello che, invece, ha statuito la nostra Corte costituzionale: "sottoporre l'ammissibilità dell'assistenza al suicidio a criteri materiali, ad esempio per renderla dipendente dalla presenza di una malattia incurabile o mortale" (340).

Se al legislatore italiano è residuo il compito di integrare la disciplina risultante dalla sentenza della Corte costituzionale (verifiche mediche, organo collegiale terzo, ecc.: punto 5) a quello tedesco è



affidato il compito ben più oneroso, e urgente, di porre una nuova disciplina al posto di quella azzerata dal Tribunale costituzionale. In entrambi i casi sotto dettatura dei principî direttivi da parte dei giudici delle leggi. Non solo nel nostro ordinamento ma anche, e come si vede in modo anche più incisivo, in quello tedesco il “diritto illegittimo”, perché non corrispondente al suo dover essere costituzionale, provoca un riassetto dei rapporti degli organi di giustizia con quelli di legislazione con spazi, più o meno ampi, di colegislazione. Prevalga, tuttavia, la visione *ex parte principis*, che per proteggere il diritto alla vita restringe al massimo la libertà del soggetto, ovvero quella *ex parte fori*, che quella libertà riconosce al massimo grado, si registra comunque - basta pensare alla “prova della gravità e della permanenza di una volontà di suicidio” (340) - l’intervento autoritativo dello Stato, attraverso il potere giudiziario. La giurisdizionalizzazione del congedo dalla vita, insomma, non è evitabile se non quando non si ha bisogno di assistenza per attuarlo: ma allora il suicidio, o - come più propriamente si esprime la psicanalisi - la “transizione da Durare a Lasciare”³ rimane un fatto, che sfugge alle classificazioni del diritto.

³ J. HILLMAN, *La forza del carattere*, Adelphi, Milano, 2000, p. 98.